PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DISEGNO DI LEGGE

concernente

Legge di stabilità provinciale 2027

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni in materia di tributi provinciali

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 3

Applicazione dell'esenzione per veicoli con potenza fino a 80 kw prevista dall'articolo 2 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale)

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relative alla tassa automobilistica provinciale

Capo II

Disposizioni in materia di personale e organizzazione provinciale, nonché di personale scolastico e finanziamento delle scuole equiparate

Art. 5

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

Art. 6

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2028-2030

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 8

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11

(Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)
Art. 9
Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023)
Art. 10
Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria
Art. 11
Misure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica
Art. 12
Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977)
Capo III
Disposizione in materia di politiche del lavoro, sviluppo economico e opere pubbliche
Art. 13
Misure per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro
Art. 14
Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Art. 15
Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)
Art. 16
Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6
Art. 17
Inserimento dell’articolo 39 undecies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Capo IV
Disposizioni in materia di politiche sanitarie, familiari e culturali
Art. 18
Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)
Art. 19
Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e di disposizioni connesse
Art. 20
Integrazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)
Capo V
Disposizioni finali
Art. 21

Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato
Art. 22
Disposizioni finanziarie
Art. 23
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
Art. 24
Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni in materia di tributi provinciali

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 quater dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2024, 2025, 2026 e 2027".

2. Nel comma 2 sexies dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027".

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2
Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 8 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "sottoscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "sottoscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3
Applicazione dell'esenzione per veicoli con potenza fino a 80 kw prevista dall'articolo 2 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale)

1. Le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica previste dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Disposizioni urgenti

per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale) si applicano anche nel territorio della Provincia, previo accordo di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Nelle more del trasferimento statale a titolo di compensazione della riduzione del gettito, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 162 del 2026, alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relative alla tassa automobilistica provinciale

1. Dopo il comma 6 duodecies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"6 terdecies. Per l'anno 2027 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le seguenti categorie di autoveicoli, come definiti dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) autobus e autosnodati;

b) autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate;

c) autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate;

d) trattori stradali;

e) autoveicoli per trasporti specifici;

f) autoveicoli per uso speciale;

g) autotreni;

h) autoarticolati;

i) mezzi d'opera.

6 quaterdecies. Gli autoveicoli aventi massa complessiva superiore a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose.

6 quindecies. Le esenzioni di cui ai commi 6 terdecies e 6 quaterdecies si applicano alla tassa automobilistica provinciale con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo II

Disposizioni in materia di personale e organizzazione provinciale, nonché di personale scolastico e finanziamento delle scuole equiparate

Art. 5

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2027, 2028, 2029 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

a) per l'anno 2027 in 300.144.469 euro;

b) per l'anno 2028 in 300.144.469 euro;

c) per l'anno 2029 in 300.144.469 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2027, 2028, 2029 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

a) per l'anno 2027 in 636.531.830 euro;

b) per l'anno 2028 in 636.751.830 euro;

c) per l'anno 2029 in 636.751.830 euro.

3. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 1 e 2, la Giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente, entro un tetto massimo pari al 1 per cento dei predetti limiti di spesa.

4. Per il perseguimento delle finalità del comma 3, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, e per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Giunta provinciale formula direttive nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi provinciali che disciplinano i relativi enti. Con riferimento agli enti locali, le modalità per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3 sono definite previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. Per le finalità dei commi 3 e 4 la Giunta provinciale può destinare specifiche risorse nell'ambito di quanto stanziato con legge provinciale per i rinnovi contrattuali.

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

7. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della

legge provinciale sulla scuola 2006.

8. La spesa prevista dal comma 2 include, a decorrere dal 2028, le risorse per la copertura dell'onere a regime previsto dall'articolo 21 (Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13.

9. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi istituiti con la contrattazione collettiva provinciale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è abrogato l'articolo 6 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola.

Art. 6

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2028-2030

1. Per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2028-2030, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è autorizzata la spesa di 50.000.000 euro per l'anno 2028, di 100.000.000 euro per l'anno 2029 e di 150.000.000 euro a decorrere dall'anno 2030.

2. Il riparto della spesa prevista dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti delle risorse previste dal comma 1 agli enti diversi dalla Provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. La spesa prevista dall'articolo 5, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con euro 50.000.000

per l'anno 2028 e con euro 100.000.000 per l'anno 2029 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in euro 150.000.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Alla fine del comma 2 quinquies dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le seguenti parole: "In sede di prima applicazione della revisione degli inquadramenti del personale operata dal nuovo ordinamento professionale, la Provincia può inoltre attivare, nel triennio 2027-2030, procedure selettive o comparative per la progressione tra aree o tra livelli di ciascuna area, riservate in via esclusiva al personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento professionale, entro i limiti della spesa previsti dall'articolo 63.".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 75 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 ter. Per i fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in relazione ai concorsi pubblici indetti dalla Provincia per il reclutamento di dirigenti di ruolo negli anni 2027 e 2028, il bando può prevedere, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 2 e dall'articolo 22 bis, comma 6, l'approvazione di una graduatoria di idonei, fino ad un massimo di due posizioni oltre a quella bandita, da utilizzare per il conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali da ricoprire in coerenza con la programmazione del fabbisogno assunzionale.".

Art. 8

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 le parole: "tra i dirigenti della Provincia con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica ovvero" sono sostituite dalla seguente: "tra i dirigenti della Provincia o".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 20 del 2022 è

inserito il seguente:

"3 bis. Per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione e ai controlli e il completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR e del PNC, la durata della struttura prevista dal comma 1, lettera a), è prorogata fino al 31 dicembre 2029."

Art. 10

Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria

1. Nella vigenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2027-2030, la Provincia, tenendo conto dell'andamento della popolazione studentesca, delle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e della programmazione dell'offerta formativa, indice un concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria.

2. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui almeno uno nello specifico posto per il quale si concorre, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2027-2030 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti da quest'articolo.

3. Per l'accesso ai posti comuni nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, o, in alternativa, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per l'accesso ai posti di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere gli ulteriori titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente. Il servizio di cui al comma 2 deve essere svolto presso la scuola primaria.

4. Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno o di didattica differenziata Montessori. Ai fini dell'immissione in ruolo i candidati provano, nei termini indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti e fino a tale momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva.

5. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La

valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

Art. 11

Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica

1. Entro l'anno scolastico 2027-2028, la Provincia, tenendo conto dell'andamento della popolazione studentesca, delle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e della programmazione dell'offerta formativa, indice un concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica. Al concorso possono partecipare i docenti che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 96, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento della religione cattolica con il possesso dei titoli previsti e dell'idoneità dell'ordinario diocesano. Il fabbisogno di posti, l'ordine e il grado di scuola, nonché gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso sono individuati d'intesa tra la Provincia e l'ordinario diocesano di Trento.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Alla fine del comma 2 quinquies dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono aggiunte le seguenti parole: "A partire dall'anno scolastico 2026-2027, il finanziamento è ulteriormente aumentato di 34.000 euro all'anno nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2026-2027, di 72.000 euro.".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 106.000 euro per l'anno 2027, di 34.000 euro per l'anno 2028 e di euro 34.000 per l'anno 2029 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, pari a euro 34.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo III

Disposizione in materia di politiche del lavoro, sviluppo economico e opere pubbliche

Art. 13

Misure per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro

1. Per agevolare il reperimento di un alloggio in prossimità del luogo di lavoro, la Provincia può concedere un contributo ai soggetti senza scopo di lucro che ristrutturano alloggi, o che acquistano e ristrutturano gli stessi, per metterli a disposizione, a prezzi accessibili, a lavoratori dipendenti il cui reddito non risulta sufficiente in relazione alle condizioni del mercato immobiliare della zona ove è prestata l'attività lavorativa. Tali alloggi sono soggetti a un vincolo ventennale di destinazione alle finalità di questo comma, annotato al libro fondiario; il momento da cui decorre il vincolo è individuato con deliberazione della Giunta provinciale. La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione relativa all'avvenuta estinzione del vincolo, rilasciata dalla struttura provinciale competente.

2. La messa a disposizione di alloggi ai sensi del comma 1 è considerata un servizio di interesse economico generale ed è realizzata nel rispetto di quanto previsto dalla decisione (UE) 2025/2630 della Commissione, del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che abroga la decisione 2012/21/UE.

3. Al fine di aumentare la presenza sul territorio provinciale di lavoratori qualificati, con particolare riguardo ai giovani laureati, la Provincia, avvalendosi di Agenzia del lavoro, può prevedere forme di incentivazione economica destinate a:

a) lavoratori qualificati del settore privato che trasferiscono e mantengono la residenza sul territorio provinciale, per lavorare sul medesimo territorio;

b) giovani laureati che lavorano nel settore privato sul territorio provinciale e mantengono, o trasferiscono e mantengono, la residenza sul medesimo territorio.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione degli stessi e, in particolare:

a) per gli interventi previsti dal comma 1, gli obblighi di servizio pubblico, i requisiti dei lavoratori destinatari degli alloggi e i criteri per la quantificazione del canone di locazione, che deve risultare inferiore ai prezzi di mercato, i casi di decadenza, totale o parziale, o di riduzione del contributo;

b) per gli interventi previsti dal comma 3, le tipologie di benefici che possono essere concessi e la misura degli stessi, i requisiti dei beneficiari, anche riservando i benefici a specifiche categorie di lavoratori, le eventuali condizioni per l'accesso al beneficio e per il mantenimento dello stesso, anche prevedendo l'obbligo di mantenere la

residenza sul territorio provinciale per un determinato periodo di tempo, i casi di decadenza, totale o parziale, o di riduzione delle agevolazioni, nonché gli eventuali divieti di cumulo con altre agevolazioni.

5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato)

6. Per i fini di cui al comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione).

Art. 14

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

Ristori per le imprese esecutrici di opere di miglioria su immobili di Trentino Sviluppo S.p.a.

1. Per salvaguardare il tessuto economico locale e valorizzare le opere di miglioria effettuate sul patrimonio immobiliare afferente al fondo di cui all'articolo 33, la Provincia, anche avvalendosi di Trentino Sviluppo S.p.a., può concedere un contributo alle imprese che, in relazione a interventi eseguiti su immobili afferenti al fondo di proprietà della medesima società, per conto dell'impresa conduttrice dell'immobile, risultano creditori insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di un'altra procedura concorsuale della suddetta impresa conduttrice.

2. Il contributo è concesso ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis).

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, anche con riferimento allo stato di definizione delle procedure concorsuali, gli eventuali obblighi per il mantenimento dello stesso, i criteri per la quantificazione del contributo, le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse, eventuali divieti di cumulo con altre agevolazioni e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo articolo.".

2. Per i fini di cui all'articolo 33 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato).

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. La lettera a ter) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è abrogata.

2. Nella lettera a quater) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 le parole: "per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)".

Art. 16

Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "2025 e 2026 " sono sostituite dalle seguenti: "2025, 2026 e 2027".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 10 milioni di euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente).

Art. 17

Inserimento dell'articolo 39 undecies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'articolo 39 decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 undecies

Agenzia per la realizzazione del polo ospedaliero universitario trentino

1. Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, amministrativo e contabile al Commissario straordinario individuato ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020, è costituita l'Agenzia per la realizzazione del polo ospedaliero universitario trentino, dotata di autonomia amministrativa e contabile. Il Commissario straordinario dirige l'Agenzia e se ne avvale quale struttura commissariale.

2. L'agenzia può essere articolata in più servizi, nel numero massimo di due, secondo quanto previsto dall'atto organizzativo. Dette strutture e gli incarichi dirigenziali conferiti per la direzione delle medesime non sono computati nei contingenti massimi delle strutture semplici e dei dirigenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 12 quater, comma 3, e dall'articolo 21, commi 1 e 7, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997. Resta fermo il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 63 della medesima legge provinciale.

3. La Provincia assegna all'agenzia le somme destinate alla realizzazione del polo ospedaliero universitario trentino e può assegnare alla medesima somme per il suo funzionamento.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la data di soppressione dell'agenzia, in esito al collaudo dell'opera, e detta disposizioni per la redazione del rendiconto generale finale, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere inoltre individuati i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'agenzia."

2. Per i fini di cui all'articolo 39 undecies della legge provinciale n. 3 del 2006, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 35.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali). Per gli anni successivi alla copertura degli oneri a regime pari a euro 35.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo IV
Disposizioni in materia di politiche sanitarie, familiari e culturali

Art. 18
Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Dopo il capo I ter della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo I quater
Ulteriori contributi per la formazione"

2. Dopo l'articolo 4 sexies, nel capo I quater della legge provinciale n. 4 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 4 septies
Contributi per percorsi di formazione clinica e pratica avanzata

1. Al fine di promuovere la qualità dell'assistenza offerta dal servizio sanitario provinciale, incentivando l'incremento di conoscenze e tecniche avanzate, la Provincia può riconoscere un contributo nella misura massima di euro 10.000, per sostenere la formazione clinica e pratica avanzata di medici e altri professionisti di area sanitaria dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e di medici di medicina generale convenzionati a tempo indeterminato con il Servizio sanitario provinciale.

2. I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di prestare servizio nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo definito con deliberazione della Giunta provinciale in misura non superiore a cinque anni.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti dei beneficiari, anche prevedendo il possesso di titoli di studio, i criteri per la concessione del contributo, anche limitandolo a percorsi formativi svolti all'estero, le modalità per l'erogazione del contributo, i casi di decadenza e i casi di restituzione del medesimo, gli eventuali casi di divieto di cumulo con altri interventi nonché ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.".

3. Per i fini di cui all'articolo 4 septies della legge provinciale n. 4 del 1991, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) programma 04 (Istruzione universitaria).

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e di disposizioni connesse

1. Il comma 1 dell'articolo 10 ter della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera b), la Provincia concede ai nuclei familiari un contributo volto alla riduzione o all'azzeramento delle tariffe a loro carico per la frequenza dei servizi educativi e conciliativi per la prima infanzia, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 4, da parte di tutti i figli ad esclusione di quelli che beneficiano dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 ter della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"4 bis. Il contributo previsto da questo articolo è concesso anche in favore dei nuclei familiari che si trasferiscono sul territorio provinciale per motivi di lavoro, secondo i criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.".

3. Nel comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2025 n. 11 le parole: "fino alla data individuata ai sensi del comma 4 e, in ogni caso, al terzo figlio e successivi nati entro il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

4. Il comma 1 dell'articolo 10 ter della legge provinciale sul benessere

familiare 2011, come sostituito dal comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2027. Fino a tale data, continua a trovare applicazione il comma 1 del medesimo articolo 10 ter nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma.

5. Per i fini di cui all'articolo 10 ter comma 1 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, come sostituito dal comma 1, e all'articolo 10 ter comma 4 bis della medesima legge, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 5 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura degli oneri a regime pari a 1 milione di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 20

Integrazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Dopo l'articolo 20 ter della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art 20 quater

Valorizzazione della memoria della catastrofe di Stava del 19 luglio 1985

1. La Provincia riconosce il ricordo e la memoria della catastrofe di Stava del 19 luglio 1985 e contribuisce a promuovere le iniziative culturali e formative volte a diffondere a livello provinciale, nazionale ed internazionale la conoscenza dei fatti, nonché la cultura della sicurezza del territorio, anche tramite la conservazione della documentazione. Per i fini di questo comma, in particolare, la Provincia sostiene, anche attraverso il supporto scientifico ed organizzativo della Fondazione Museo storico del Trentino, le attività di carattere culturale, espositivo e formativo, promuovendo le stesse in collaborazione con gli enti rappresentativi dei familiari delle vittime e delle comunità colpite dalla catastrofe.".

2. Per i fini dell'articolo 20 quater della legge provinciale sulle attività culturali 2007, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale). Per gli anni successivi alla copertura degli oneri a regime pari a 20 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 21

Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

1. Le misure previste da questa legge sono attuate nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 23

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.